

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

**Atti amministrativi**

**GIUNTA REGIONALE**

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

**Proposta:** DPG/2021/15006 del 30/07/2021

**Struttura proponente:** SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITA'  
AMBIENTALE  
DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

**Oggetto:** INDICAZIONI OPERATIVE PER L'ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI  
CONCERNENTI LA LIMITAZIONE DELL'UTILIZZO DI DETERMINATE  
SOSTANZE PERICOLOSE (ART. 271, COMMA 7BIS DEL D.LGS 152/2006)

**Autorità emanante:** IL RESPONSABILE - SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE  
SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

**Firmatario:** VALERIO MARRONI in qualità di Responsabile di servizio

  

**Responsabile del  
procedimento:** Valerio Marroni

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- il Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decretollegge9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.";
- il D.lgs. 30 luglio 2020 , n. 102 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170";
- la L.R. 21 del 2004 "Disciplina della prevenzione riduzione integrate dell'inquinamento", così come modificata dalle LL. RR. n. 9 del 2015 e n. 13 del 2015;
- la Delibera della Giunta regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 "Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2005. Sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015";

Considerato che:

- il comma 7-bis dell'art 271 del D.lgs 152/2006, introdotto dal D.Lgs. 102/2020, prevede la sostituzione, non appena tecnicamente ed economicamente possibile, delle sostanze e delle miscele classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), classificate con tossicità e cumulabilità particolarmente elevata, classificate come estremamente preoccupanti dal Reg. (CE) 1907/2006;
- per stabilimenti ed installazioni interessati dalle nuove disposizioni ed autorizzati come nuovi o per effetto di modifiche sostanziali, dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 102/2020 e, comunque, considerando già quanto disposto dal

comma 7-bis dell'art. 271 del D.Lgs. 152/06, vige l'obbligo periodico di trasmettere ogni 5 anni a decorrere dal rilascio o dal rinnovo delle autorizzazioni, una specifica relazione che esamini, per le sostanze o miscele utilizzate nei cicli produttivi da cui si originano emissioni in atmosfera, la disponibilità di alternative, i rischi e la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione;

- come previsto dal comma 7 dell'art. 3 del D.Lgs. 102/2020, per gli stabilimenti e le installazioni esistenti in cui sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, sostanze o miscele pericolose secondo quanto indicato all'art. 271, comma 7-bis del D.Lgs. 152/2006, la prima relazione deve essere inviata entro un anno dall'entrata in vigore del D.Lgs. 102/2020, ossia entro il 28 agosto 2021. E' inoltre specificato che in caso di omessa presentazione della relazione nei termini, si applica la sanzione prevista dall'articolo 279, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
- successivamente, ai fini dell'adeguamento alla prescrizione dell'articolo 271, comma 7-bis in ottemperanza a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 3 del D.Lgs. 102/2020, i gestori di stabilimenti ed installazioni esistenti (in esercizio al 28 agosto 2020) dovranno presentare una domanda di autorizzazione entro il 1° gennaio 2025 o entro una data precedente individuata dall'autorità competente alla luce della relazione da presentarsi entro il 28 agosto 2021;

Considerato inoltre che:

- ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della L.R. n. 21 del 2004, al fine di assicurare lo scambio e la condivisione di esperienze e contenuti tecnico-scientifici nonché l'omogeneità dei procedimenti, è stato istituito con DGR n. 1795 del 2016 un apposito gruppo tecnico di coordinamento per l'AIA tra la Regione e l'ARPAE al quale sono invitate le associazioni di rappresentanza delle imprese a livello regionale;
- analoga disposizione è stabilita nella medesima DGR 1795 del 2016 al punto 10 del paragrafo 5.b) anche per il coordinamento dei procedimenti AUA;

Rilevato che:

- è presumibile che gli adempimenti necessari per l'attuazione delle previsioni descritte riguardino un numero molto elevato di impianti;

- sono pervenute diverse richieste di chiarimenti e indicazioni da parte di ARPAE e degli operatori per un'applicazione omogenea e coordinata delle nuove disposizioni;
- non risultano essere state emanate con la norma nazionale indicazioni operative di dettaglio relativamente alle modalità di redazione delle relazioni, ai livelli di approfondimento richiesti, ai criteri di valutazione delle relazioni e per l'individuazione degli interventi migliorativi;
- con nota prot. 21.05.2021.0502851. Usono stati forniti dal Servizio VIPSA regionale alcuni primi chiarimenti sulle modalità per valutare l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 271 bis in considerazione delle materie prime utilizzate, espunti di approfondimento per la sostituzione dei prodotti chimici pericolosi;
- in particolare in tale nota è chiarito che al fine di valutare l'eventuale applicabilità delle misure previste al comma 7-bis dell'art. 271 del D.Lgs. 152/2006 ed all'art. 3 del D.Lgs. 102/2020, il gestore dovrà esaminare le schede di sicurezza aggiornate delle materie impiegate (siano esse sostanze o miscele) nei cicli produttivi da cui originano le emissioni (diffuse o convogliate) al fine di valutare se le materie stesse sono classificate:
  - o cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene presentando le seguenti indicazioni di pericolo: H340, H350, H360 (Sezione 2 della scheda di sicurezza);
  - o di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata limitatamente alle sostanze individuate nella tabella A2 della parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;
  - o estremamente preoccupanti dal Reg. (CE) 1907/2006 per effetto delle sostanze riportate all'indirizzo <https://www.reach.gov.it/svhc> (candidate list);
- essere titolari dell'AUA o dell'AIA per l'esercizio dell'impianto o dell'installazione non determina di per sé l'obbligo di presentazione della relazione, che è previsto solo se alcune tra le sostanze indicate sono utilizzate nei cicli produttivi da cui si originano emissioni in atmosfera;
- presumibilmente l'attuazione degli adempimenti in oggetto, e in particolare il rispetto della scadenza del 28 agosto 2021 relativa agli impianti e installazioni già in esercizio, determinerà un ingente carico amministrativo, sia in fase di elaborazione e presentazione delle relazioni, che devono essere inviate dai Gestori al Servizio Autorizzazioni e concessioni (SAC) di ARPAE competente per territorio, sia nella successiva fase di valutazione, a cui occorrerà

provvedere, come stabilito dal Dlgs 102/2020, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

- pare necessario, ai fini di conseguire il raggiungimento degli scopi che si propongono le nuove disposizioni, ovvero limitare l'utilizzo e le emissioni di determinate sostanze pericolose, fornire indicazioni operative per favorire una valutazione prioritaria delle casistiche in cui i quantitativi di sostanze utilizzate sono maggiori e per cui i potenziali interventi possono portare a un maggior livello di beneficio ambientale;
- il DM n. 95 del 15 aprile 2019 (Regolamento recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'art.5, comma 1, lettera v-bis) del D.lgs n. 152/2006, volto a determinare le sostanze pericolose pertinenti in funzione della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee, introduce soglie di rilevanza delle sostanze, come individuate nella tabella 1 dell'allegato 1 dello stesso decreto, che si riporta di seguito:

Classe	Indicazione di pericolo (regolamento (CE) n. 1272/2008)	Soglia kg/anno o dm3/anno
Sostanze cancerogene o mutagene (accertate o sospette)	H350, H350(i), H351, H340, H341	≥ 10
Sostanze letali, sostanze pericolose per la fertilità o per il feto, sostanze tossiche per l'ambiente	H300, H304, H310, H330, H360(d), H360(f), H361(d), H361(f), H361(fd), H400, H410, H411, R54, R55, R56, R57	≥ 100
Sostanze tossiche per l'uomo	H301, H311, H331, H370, H371, H372	≥ 1000
Sostanze pericolose per l'uomo e per l'ambiente	H302, H312, H332, H412, H413, R58	≥ 10000

Ritenuto che:

- le soglie individuate nel DM 95 del 15 aprile 2019, in particolare nelle prime due righe della tabella, pur a fronte di finalità diverse di detto decreto possono essere considerate, per quanto applicabili alle sostanze oggetto dell'art. 271 comma 7bis, rappresentative per l'individuazione dei casi in cui la valutazione può considerarsi prioritaria oppure non prioritaria, e si possano adottare modalità semplificate per gli adempimenti

di cui al medesimo articolo 271 comma 7 bis qualora non vengano superati nel complesso tali quantitativi di sostanze tra le materie utilizzate nel processo produttivo, e al contempo non venga superata la soglia di 10 kg/anno per singola sostanza;

- visti i tempi ristretti concessi per la presentazione della relazione per gli stabilimenti ed installazioni esistenti, e visto il perdurare dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19 che rende in molti casi più complesso per le aziende svolgere le verifiche interne occorrenti per l'espletamento di tale adempimento a seguito della necessità di adottare modalità di lavoro non ordinarie, sia opportuno prevedere la possibilità di una proroga per la presentazione dei contenuti della relazione caratterizzati da maggiore complessità e che richiedono un maggiore livello di approfondimento;
- sia pertanto opportuno prevedere nei casi in cui si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni:
  - o il consumo di ogni singola sostanza pericolosa è inferiore a 10 kg/anno;
  - o il consumo complessivo delle sostanze pericolose è inferiore alle soglie indicate nella tabella 1 dell'allegato 1 del DM 95 del 15 aprile 2019, per quanto applicabili e per ogni categoria di appartenenza;che la relazione prevista all'articolo 271, comma 7 bis del Dlgs 152/2006 può essere presentata in forma semplificata tramite una dichiarazione che i consumi dell'azienda si attestano sotto le soglie indicate;
- di precisare che ai fini del calcolo di consumo complessivo le sostanze da prendere in considerazione ai fini della relazione di cui all'art. 271, comma 7bis non inquadrabili nelle categorie di cui alla tabella 1 del DM 95 del 15 aprile 2019, ma comunque classificate di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata, o estremamente preoccupanti dal Reg. (CE) 1907/2006 vanno considerate incluse nella prima classe (cui corrisponde la soglia cumulativa complessiva di 10 Kg/anno);
- di precisare inoltre che ai fini del calcolo del quantitativo utilizzato per ogni sostanza è opportuno fare riferimento al dato più cautelativo (utilizzo maggiore) degli ultimi 3 anni, se i dati sono disponibili, e che ai medesimi fini per le attività e gli impianti autorizzati alla gestione di rifiuti, visto anche quanto previsto nella circolare del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot.12422/GAB del 17/06/2015, non sono da conteggiare i rifiuti;

- nei casi in cui vengano superate le soglie di cui al punto precedente la relazione di cui all'art. 271, comma 7bis dovrà contenere almeno l'elenco delle sostanze utilizzate e i rispettivi quantitativi indicando in quale fase del ciclo produttivo viene utilizzata; se non risulta possibile completare le valutazioni relative ad elementi di maggiore complessità quali la disponibilità di alternative rispetto all'utilizzo delle sostanze indicate, i relativi rischi e la fattibilità tecnico economica della sostituzione, potrà essere indicato all'interno della relazione un termine, non superiore ai 90 giorni, entro il quale saranno inviati gli elementi mancanti;
- per le installazioni esistenti in possesso di autorizzazione integrata ambientale (AIA), considerando che gli aspetti legati alle materie prime utilizzate nei processi da cui si originano emissioni ed i bilanci di materiali sono stati esaminati nelle istruttorie per il rilascio dell'autorizzazione e dei successivi aggiornamenti, e considerato che le stesse installazioni hanno l'obbligo di reportistica periodica sui parametri ambientali e di esercizio riferiti all'anno precedente, il termine di cui al punto precedente può essere esteso fino all'invio della successiva relazione periodica (ordinariamente previsto entro il 30 aprile di ogni anno);
- con successive disposizioni potranno essere forniti indirizzi per le attività di valutazione delle relazioni presentate ad ARPAE;

Viste:

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008, recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche, per quanto applicabile;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 111 del 28 gennaio 2021 "Piano Triennale di prevenzione della corruzione e3 della trasparenza" ed in particolare l'Allegato D "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023"
- la deliberazione della Giunta regionale n. 468 del 10/04/2017, recante: "Il Sistema dei Controlli Interni nella Regione Emilia-Romagna"
- la deliberazione della Giunta regionale n. 771 del 24/05/2021 recante "Rafforzamento delle capacità amministrative"

dell'ente. Secondo adeguamento degli assetti organizzativi e linee di indirizzo 2021

- la determinazione dirigenziale n. 10256 del 31 maggio 2021 "Conferimento incarichi dirigenziali presso la Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente;

Richiamati, altresì:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 recante "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss. mm. ii.;
- il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni d parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

Viste le circolari del Capo di Gabinetto del presidente della Giunta Regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della DGR n. 468/2017;

Attestato che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

ATTESTATA la regolarità amministrativa

DETERMINA

1. di approvare le seguenti indicazioni operative al fine di favorire l'attuazione delle previsioni all'art. 271, comma 7-bis del D.Lgs. 152/2006 concernenti la limitazione dell'utilizzo e dell'emissione di determinate sostanze pericolose:
  - o nei casi in cui il consumo di ogni singola sostanza pericolosa presa singolarmente sia inferiore a 10 kg/anno ed il consumo complessivo di tutte le sostanze pericolose interessate dalle disposizioni in oggetto sia inferiore alle soglie indicate nella tabella 1 dell'allegato 1 del DM 95 del 15 aprile 2019, per quanto applicabili, la relazione prevista all'art. 271, comma 7bise dal D.Lgs. n. 102/2020 può essere presentata in



forma semplificata tramite una dichiarazione che i consumi dell'azienda si attestano sotto alle soglie indicate;

- o ai fini del calcolo del consumo complessivo le sostanze da prendere in considerazione per la relazione di cui all'art. 271, comma 7bis che non sono inquadrabili nelle categorie di cui alla tabella 1 del DM 95 del 15 aprile 2019ma comunque classificate di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata o estremamente preoccupanti dal Reg. (CE) 1907/2006 vanno considerate incluse nella prima classe (cui corrisponde la soglia cumulativa complessiva di 10 Kg/anno);
- o ai fini del calcolo del quantitativo utilizzato per ogni sostanza è opportuno fare riferimento al dato più cautelativo (utilizzo maggiore) degli ultimi 3 anni, se i dati sono disponibili;
- o ai fini del calcolo del quantitativo utilizzato, per gli impianti che effettuano gestione di rifiuti, non sono da conteggiare i rifiuti;
- o nei casi in cui vengano superate le soglie di cui ai punti precedenti la relazione complessiva di cui all'art. 271, comma 7bis dovrà contenere almeno:
  - a) l'elenco delle sostanze utilizzate e i rispettivi quantitativi indicando in quale fase del ciclo produttivo viene utilizzata;
  - b) la disponibilità delle alternative alle sostanze utilizzate;
  - c) i relativi rischi e la fattibilità tecnico economica della sostituzione;
- o se non risulta possibile completare le valutazioni relative alle precedenti lettere b) e c) potrà essere indicato all'interno della relazione da presentare entro la data del 28 Agosto 2021 un termine, non superiore ai 90 giorni, entro il quale saranno inviati gli elementi mancanti;
- o per le installazioni esistenti in possesso di autorizzazione integrata ambientale (AIA)il termine di cui al punto precedente per il completamento delle valutazioni può essere esteso fino all'invio della successiva relazione periodica (ordinariamente previsto entro il 30 aprile di ogni anno);

2. di stabilire che con successive disposizioni potranno essere forniti indirizzi per le attività di valutazione delle relazioni presentate ad ARPAE;
3. di prevedere che la presente determinazione sia inviata ad ARPAE e alle Associazioni di rappresentanza delle imprese a livello regionale e al Comitato unitario delle professioni

intellettuali degli ordini e dei collegi professionali  
dell'Emilia-Romagna.

VALERIO MARRONI